



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio
- Sezione I-bis -

Sent. 1862/2005

N. Reg. Sent.

Anno 2005

N. 12685 Reg. Ric.

Anno 2004

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 12685 del 2004, proposto da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Fiore Tartaglia, presso il cui studio è per il presente giudizio
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alfredo Serranti
n. 49



contro

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona
del Comandante Generale p.t.;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del
legale rappresentante;

per l'annullamento

- del provvedimento di non idoneità fisica per "ipoacusia bilaterale isolata AU SX = 55 dB A3000Hz", con conseguente attribuzione del coefficiente 3 all'apparato AU, reso nei confronti della ricorrente in data 19 ottobre 2004 dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri (concorso a titoli ed esami per il reclutamento di 92 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 novembre 2003 - 4^ Serie Speciale - n. 91);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il conseguente provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2005 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Esponde preliminarmente la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso, in precedenza indicato, per il reclutamento di 92 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri.

Sottoposta ai previsti accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma, veniva giudicata non idoneo - con attribuzione del coefficiente AU3 - in ragione di una riscontrata ipoacusia bilaterale.

Deduce avverso tale giudizio le seguenti censure:

- 1) **Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza della riscontrata anomalia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione, Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento;**
- 2) **Eccesso di potere per carenza, inadeguatezza della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell'art. 97**

della Costituzione (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il giudizio relativo al ricorso - chiamato all'odierna Camera di Consiglio per la deliberazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell'art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esauritiva deliberazione del proposto *thema decidendum*) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato, la fondatezza del ricorso all'esame viene in considerazione alla luce dell'esito della visita di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa - con ordinanza n.104-C del 19 gennaio 2005 - è stata invitata a sottoporre l'interessato presso il medesimo

organo (quantunque in diversa composizione e con l'assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità con la presente impugnazione avverso.

Va, in argomento, dato preliminarmente atto della sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per *carezza o errore sul presupposto* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente ove venga in considerazione, come nel caso di specie, la sussistenza - o meno - dei requisiti fisici per l'arruolamento nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719).

Quanto sopra posto, le risultanze dell'accertamento di revisione anzidetto hanno posto in evidenza il possesso, in capo alla ricorrente, di una "lieve ipoacusia bilaterale

compatibile - AU2"; pervenendo conseguentemente l'organo incaricato dell'incombente di che trattasi alla formulazione di un conclusivo giudizio di "idoneità" della ricorrente stessa quale Ufficiale nell'Arma dei Carabinieri.

Nel rilevare, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, l'infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di "non idoneità" dalla resistente Amministrazione posto a base dell'avversato provvedimento di esclusione, deve darsi conseguentemente atto della fondatezza del proposto gravame: all'accoglimento del quale accede l'annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005, con l'intervento dei seguenti magistrati:

Elia ORCIUOLO - Presidente

Roberto POLITI - Consigliere, relatore, estensore

Roberto CAPONIGRO - Primo Referendario

IL PRESIDENTE

Orciuolo

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Politi

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
16 MAR. 2005

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Caponigro

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 1^a

16 MAR. 2005

Addi copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
N. DIPA - CON. GEN. LE ARMA C.C./AW. STATO
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1987 n. 644

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

Caponigro

